

(N. 2306-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI  
E MARINA MERCANTILE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1952

Comunicata alla Presidenza il 7 giugno 1952

Fissazione di nuovi termini per la presentazione di domande di contributi per la costruzione di serbatoi, laghi artificiali e nuovi impianti idroelettrici in Sicilia e in Sardegna e modifica dell'articolo 5, punto I della legge 31 ottobre 1951, n. 1116.

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo unico: « Norme sulle derivazioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche ». approvato l'11 dicembre 1933, con la legge n. 1775, al Capo III, contenente i provvedimenti speciali per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali, dispone all'articolo 73 che a chi ottenga la concessione di costruire serbatoi o laghi artificiali ovvero altre opere regolanti il deflusso delle acque pubbliche,

possono essere accordate, oltre ad agevolazioni fiscali, contributi governativi con facoltà di vincolarli a garanzia delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere stesse.

Il contributo alla spesa di costruzione dei serbatoi e laghi artificiali può elevarsi sino al 30 per cento dell'importo, aumentabile, detto importo, di una percentuale non superiore al 10 per cento per contributo di spese di progettazione.

L'articolo 76 aggiunge che il contributo complessivo di cui sopra può esser elevato fino al 60 per cento se la costruzione del lago evita opere idraulico-forestali di bonifica da eseguirsi o sussidiarsi dallo Stato.

Ora due decreti legislativi: l'uno del 17 maggio 1946, n. 505, per la Sicilia; l'altro del 5 marzo 1948, n. 136 per la Sardegna prevedono concessioni di contributi statali per la costruzione di serbatoi o laghi artificiali e di nuovi impianti idroelettrici nei limiti di impegno delle disponibilità del Ministero dei lavori pubblici.

Il decreto per la Sicilia considera una spesa di 35,5 milioni per ciascuno dei 5 esercizi dal 1946-47 al 1950-51, oltre ad un contributo straordinario per la costruzione delle parti principali di nuovi impianti idroelettrici. Il decreto per la Sardegna considera una spesa di 51 milioni per ciascuno dei 4 esercizi finanziari dal 1947-48 al 1950-51, oltre ad un contributo straordinario per la costruzione di impianti idroelettrici giudicati economicamente convenienti.

Entrambi i decreti dispongono che negli atti di concessione siano introdotte speciali clausole per la limitazione delle tariffe di vendita dell'energia elettrica.

Dispongono pure che le domande di contributo siano presentate per la Sicilia entro il 31 dicembre 1946; per la Sardegna entro il 30 giugno 1948, facendo obbligo che in entrambe le regioni i lavori siano ultimati entro il 31 dicembre 1951.

La decadenza, ormai avvenuta per il superamento dei limiti di tempo sopra citati, renderebbe inapplicabili alla Sicilia ed alla Sardegna le provvidenze dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1951-52 (approvato con la legge 31 ottobre 1951, n. 1116) la quale all'articolo 5 punto I prevede sovvenzioni ad impianti elettrici (secondo il testo unico sulle acque qui in principio ricordato) e con le norme stabilite nelle relative leggi speciali, per l'importo totale di 1500 milioni.

Altrettanto avverrebbe per le altre provvidenze contenute nella legge 29 maggio 1951, n. 457, che riguarda gli impianti di energia elettrica con potenza nominale di almeno 100 chilovatt, per i quali sono accordate per 15 anni sovvenzioni annue di lire 4.500 per

ogni chilovatt nominale, e sono riaperti i termini per la presentazione delle domande.

In vero la già citata legge, n. 1116, con la quale fu approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1951-1952, non considera la possibilità di accordare le sovvenzioni sopra citate per gli impianti di piccola potenza esistenti nella Sicilia e nella Sardegna.

Ciò premesso, la relazione ministeriale al disegno di legge in discussione fa presenti le condizioni depresse delle due isole nei riguardi della disponibilità di energia elettrica, citando i numeri di chilovattora per ogni abitante di esse e mettendoli a confronto di quelli disponibili nell'Italia continentale.

È del resto ben noto che nella Sardegna alle grandi centrali del Tirso e del Flumendosa si pensa di far seguire quelle già studiate del Taloro nel centro dell'isola e di Coghinas nella parte settentrionale di essa.

Nella Sicilia poi, dove le piogge sono limitate al periodo invernale (dicembre-marzo) e quindi dove gli impianti idroelettrici su corsi d'acqua a regime continuo sono praticamente esauriti, ed è necessario costruire laghi artificiali, sbarrando i torrenti, onde accumulare l'acqua non solo per la produzione di energia elettrica, ma più ancora per la bonifica agraria, è più che mai importante incoraggiare e sovvenzionare le opere idrauliche, a doppio fine.

Ulteriori potenziamenti in questo indirizzo sono possibili nell'alto Belice, aumentando l'afflusso al serbatoio di Piana dei Greci, in servizio della Centrale di Cosuzza e mettendo al tempo stesso a disposizione della Conca d'Oro un quantitativo ingente di acqua per irrigazione.

Sottolineando questa possibilità non si vuole dimenticare l'importanza del magnifico elettrodotto, i cui lavori sono da poco tempo cominciati, che attraverserà lo Stretto di Messina portando nella Sicilia l'energia dei ghiacciai alpini nella stagione estiva, per risparmiare la poca acqua raccogliabile coi serbatoi degli altopiani dell'isola. Ma si vuole porre in evidenza l'opportunità di sfruttare disponibilità idriche anche di modeste proporzioni.

Si tratta di semplici esempi per illustrare problemi della più grande importanza ai quali

i due articoli del presente disegno di legge vogliono dare un contributo, accordando un maggior lasso di tempo per il perfezionamento degli studi e la esecuzione delle opere.

Il primo articolo proroga i limiti della presentazione delle domande e della ultimazione delle opere per ottenere le provvidenze statali previste dalle leggi già citate n. 505 del 17 maggio 1946 per la Sicilia e n. 136 del 5 marzo 1948 per la Sardegna.

Le domande si dovranno presentare non oltre il 31 dicembre 1952 e gli impianti dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 1957.

Ricordiamo ancora che le due leggi citate prescrivono la limitazione delle tariffe di vendita dell'energia elettrica, per combattere, nei

limiti del possibile, le sperequazioni che oggi si lamentano, sopra tutto a carico delle popolazioni del centro della Sicilia.

Il secondo articolo modifica il testo dell'articolo 5, punto I, della legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici nell'esercizio 1951-52 includendo in esso la citazione esplicita delle più volte ricordate leggi per la Sicilia e la Sardegna e toglie quindi ogni possibile equivoco sulla loro esclusione dalle provvidenze della legge 29 maggio 1951, n. 457.

Per le ragioni esposte vi raccomandiamo quindi la approvazione del disegno di legge.

PANETTI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Le domande di contributo previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 505, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 136, possono essere presentate non oltre il 31 dicembre 1952. Gli impianti devono essere ultimati entro il 31 dicembre 1957.

### Art. 2.

L'articolo 5, punto 1, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116, è modificato come segue:

« Sovvenzioni dipendenti dal testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi speciali per la Sicilia e la Sardegna e sovvenzioni dipendenti dalla legge 29 maggio 1951, n. 457 ».